

COMMERCIO IN SEDE FISSA - ESERCIZI DI VICINATO

Normativa di riferimento: D.lgs 114/1998 - D.LGS 59/2010 - L.R. 6/2010

E' commerciante quel soggetto (persona fisica o società) che esercita un'attività economica consistente nell'acquisto di merci allo scopo di rivenderle.

E' commercio al dettaglio quello esercitato da chi acquista merci e le rivende direttamente al consumatore finale, cioè al pubblico in generale.

Gli esercizi di vicinato sono esercizi commerciali al dettaglio che hanno una superficie di vendita non superiore a mq. 250.

E' da intendersi esercizio di vicinato la vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale a essa adibito in modo esclusivo.

L'esercizio dell'attività di commercio di vicinato è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività - SCIA - da presentare al SUAP.

Documenti da presentare

Apertura: SCIA - dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti morali e professionali (ove previsti) ,
corredate da documentazione idonea - planimetria locali - documenti identità - in caso di vendita
alimenti attestazione pagamento diritti ATS

Trasferimento/modifiche locali - SCIA - planimetria locali - in caso di vendita alimenti attestazione pagamento
diritti ATS

Subingresso: SCIA - dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti morali e professionali (ove previsti)
corredate da documentazione idonea - documenti identità - atto notarile di subingresso - in caso di
vendita alimenti attestazione pagamento diritti ATS

Cessazione: SCIA

**la SCIA è da presentarsi esclusivamente in modalità telematica a mezzo del portale:
"www.impresainungiorno.gov.it"**

Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività:

Per svolgere l'attività di vendita è necessario che il titolare possieda i requisiti morali e, nel caso la vendita riguardi alimenti, il titolare o il preposto devono possedere anche gli specifici requisiti professionali stabiliti dal D.Lgs 59/2010

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Idoneità locali

L'attività di commercio in sede fissa in esercizio di vicinato può essere svolta esclusivamente in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie e dotati di specifica destinazione d'uso.

I requisiti igienico sanitari degli esercizi di vendita al minuto di generi alimentari sono dettati dal titolo IV capitolo 3 del Regolamento Locale di Igiene.

Modalità esercizio

copia della segnalazione di inizio attività inviata al Comune, deve essere tenuta presso l'esercizio a disposizione per eventuali controlli.

Non è previsto un limite orario per l'esercizio dell'attività né obblighi di chiusura settimanale o festiva.

La fascia oraria scelta deve essere obbligatoriamente comunicata al SUAP ed esposta al pubblico in modo ben visibile

Se nell'esercizio di vicinato si intendono vendere anche cose antiche o usate è necessario presentare specifica dichiarazione resa a mezzo SCIA e nei locali di vendita devono essere apposti idonei cartelli informativi per il consumatore.

E' vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori. Chiunque venda bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta. E', altresì, vietata la vendita per asporto di alcolici e superalcolici dalle ore 24.00 alle ore 6.00 e la loro somministrazione dalle ore 3.00 alle ore 6.00 (art. 54 CdS)

Qualora la vendita di alcolici sia effettuata a mezzo di distributori automatici gli stessi devono essere dotati di apparecchiature idonee alla rilevazione dei dati anagrafici degli utilizzatori.

Negli esercizi di vicinato che vendano prodotti alimentari è ammesso il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico sanitarie (L. 248/2006). Non è ammessa la somministrazione di bevande sfuse, ma la sola vendita di bevande confezionate che possono essere consumate sul posto.

Pubblicità dei prezzi

I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo

chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.

4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.